

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI DI LEGNO (ACCORDO ANCI - RILEGNO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi RILEGNO;
- Il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo.

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a RILEGNO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

3. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI

Le convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.

Sarà cura del convenzionato comunicare preventivamente a RILEGNO ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa.

Il convenzionato si impegna al conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della convenzione.

RILEGNO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.

4. MODALITA' DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, incluso il trattamento di materiale organico e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da RILEGNO ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

- a. il convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico).
- b. Il convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da RILEGNO.

5. CORRISPETTIVO

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio, incluso il trattamento di materiale organico e recupero stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

Per i servizi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, RILEGNO riconoscerà i seguenti corrispettivi:

- i. 16,70 Euro/ton. per materiale con impurezze fino al 2,5% in peso;
- ii. 8,35 Euro/ton. per materiale con impurezze oltre il 2,5% e fino al 5% in peso.

RILEGNO non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 5% di impurezze.

Per conferimenti che contengano oltre il 2,5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal convenzionato presso le piattaforme concordate a propria cura e spese.

Ai sensi del presente allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.

L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

6. PROMOZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI

RILEGNO e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, RILEGNO riconosce al Convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1,10 €/Ton. per ogni km eccedente.

Qualora i rifiuti di imballaggio di legno provengano da isole minori e le piattaforme di conferimento siano ubicate in continente o isole maggiori, per i relativi costi di trasporto a mezzo nave Rilegno

riconosce al convenzionato un contributo supplementare pari a 30,00 Euro/ton per il quantitativo conferito.

Altresì Rilegno promuove e sostiene, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% di quanto previsto al punto i. del precedente punto 5), i sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio presso piattaforme ecologiche comunali e presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite.

7. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono la seguente attività in piattaforma:

- a. identificazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità, se concordate tra le parti;
- b. Pesatura del campione individuato;
- c. Cernita dei rifiuti di imballaggio in legno;
- d. Pesatura delle impurezze;
- e. Determinazione della percentuale di impurezze secondo la formula seguente:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

- f. Redazione di apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dal gestore della piattaforma.

Costi ed oneri della suddetta verifica sono a carico di Rilegno.

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.

E' data facoltà al convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere a proprie spese una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

8. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

9. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RILEGNO realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di

legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

10. ACCORDI TERRITORIALI

In alternativa a quanto in precedenza disciplinato e previa formale approvazione annunciata da parte di Rilegno, localmente potranno essere sottoscritte convenzioni relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche. Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.

La locale applicazione di tale modalità di raccolta, che presuppone la presenza di entrambe le citate matrici lignee, avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento. Le parti concordano che la convenzione locale avrà sempre durata non superiore all'anno solare: al termine del suddetto periodo Rilegno manifesterà al convenzionato la volontà di sottoscrivere nuovamente la convenzione.

In caso di locale applicazione, il corrispettivo per la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno e rifiuti ingombranti di legno da corrispondere al convenzionato è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (impurezze):

Impurezze	Corrispettivo (€/ton.)
Fino al 2,5%	3,8
Oltre il 2,5 e fino al 5%	1,8
Oltre il 5%	nessuno

Ai fini dell'identificazione della presenza di rifiuti di imballaggio di legno, il convenzionato provvederà a comunicare a Rilegno, tramite dichiarazione, parte integrante della convenzione, le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica (a titolo esemplificativo: da mercati rionali o stradali, da piattaforma ecologica comunale, da raccolta porta/porta per utenze particolari, da appositi containers su territorio posizionati presso utenze particolari ed altro) e conseguentemente avviati in piattaforma. Rilegno si riserva comunque la facoltà di realizzare, in collaborazione con il convenzionato, specifiche verifiche documentali e campagne di analisi merceologiche, strutturate in funzione delle specifiche modalità di raccolta dichiarate.

Le parti concordano inoltre di rimandare all'allegato testo di convenzione-tipo ulteriori aspetti di natura operativa.

Rilegno può altresì promuovere e sostenere, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% delle condizioni previste negli accordi locali) le suddette modalità di raccolta congiunta di rifiuti legnosi che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite, caratterizzate anche da una ragguardevole presenza di rifiuti di imballaggio di legno. Compete a Rilegno la definizione dei parametri che consentano di identificare i flussi quantitativi oggetto dei citati extra-contributi economici.

11. PROGETTO SUGHERO

Rilegno ha attivato il progetto Tappoachi?, con l'intento di avviare a corrette forme di recupero i tappi di sughero raccolti in maniera differenziata, laddove la stessa è stata avviata, anche grazie al contributo economico ed operativo del Consorzio.

Le parti condividono sull'opportunità di avviare nuove sperimentazioni di intercettazione del sughero, dando priorità ai territori forniti di adeguati spazi di stoccaggio per il materiale raccolto e meglio integrati con la successiva fase di riciclo, al fine di razionalizzare gli oneri di trasporto di cui Rilegno intende farsi carico,

Con l'intento di perseguire una capillare ed efficace intercettazione dei rifiuti costituiti da tappi di sughero post-consumo, Rilegno e Anci assumono come riferimento un sistema di raccolta caratterizzato in via prevalente dalla raccolta presso utenze selezionate, quali ristoranti, enoteche, winebar, osterie, cantine ed altri pubblici esercizi ed integrato da raccolte presso punti vendita della grande distribuzione organizzata, finanche ai centri di raccolta comunali. La quantificazione del corrispettivo di raccolta che Rilegno erogherà al convenzionato terrà conto delle modalità di raccolta localmente adottate, dalle parti comunque stabilite.

Laddove ve ne siano i presupposti, le parti concordano inoltre sulla possibilità di coinvolgere localmente nella gestione di questa particolare forma di raccolta selettiva di sughero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alle quali poter riconoscere, a fronte del servizio prestato, interventi economici per il finanziamento delle proprie attività a carattere etico e sociale.

12 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 01/04/2014, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo semestre	30 settembre
secondo semestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

13 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER RILEGNO

RILEGNO si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del ___/___/2014 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo semestre	30 settembre
secondo semestre	31 marzo

PER ANCI	PER CONAI	PER RILEGNO